

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA PER LA MODIFICA DELL' ART. 7, COMMA 4, AIR PLS VIGENTE

Premessa

L' art. 7, comma 4, AIR, recepito con DGR del 17 giugno 2013 n. 20-5960, e successiva DGR 16-7487 del 23 aprile 2014 di modifica e integrazione, dispone: *“Le scelte da iscrivere oltre le 880 e fino a 1200 unità potranno essere effettuate esclusivamente per bambini in età compresa tra 0-6 anni non compiuti.”*

Ratio della norma era quella di assicurare la più ampia presa in carico dei bambini in fascia d'età esclusiva pediatrica, a norma dell'art. 39, comma 6, ACN 2005 e s.m.i., ma invece l' applicazione di tale disposizione ha generato in varie realtà locali gravi criticità assistenziali.

Infatti la menzionata riserva di iscrizione in molti casi ha determinato l'impossibilità di scelta del pediatra da parte degli assistiti di età superiore anche nel caso di residua disponibilità numerica di scelte, dato l'esiguo numero di minori 0-6 presenti sul territorio piemontese.

Negli ultimi 10 anni (dal 2011 al 2021) infatti si è registrato un considerevole calo demografico in quanto la popolazione pediatrica è passata da 434.869 a 411.077.

A ciò si aggiunge la grave carenza dei pediatri, rispetto al reale fabbisogno, che impone di adottare misure volte ad evitare che venga compromessa la possibilità di scelta del PLS laddove per contro tale possibilità in concreto sussista.

Come rilevato, essendo mutata la situazione di fatto, attualmente non vi è più la necessità di tutelare, mediante una via preferenziale, tale categoria di assistiti bensì vi è la necessità di assicurare ai pediatri operanti nei vari ambiti territoriali un' equa attribuzione di scelte degli assistiti di età superiore alla fascia 0-6 al fine di non creare disservizi e conseguenti situazioni di malcontento tra i genitori di quest'ultima categoria di minori.

Alla luce delle suesposte considerazioni le Parti, in attesa del rinnovo del vigente AIR PLS, recepito con DGR del 17 giugno 2013 n. 20-5960, e successiva DGR 16-7487 del 23 aprile 2014, al fine di garantire agli assistiti rientranti nella fascia di età 7 -14 anni la possibilità di scelta dei pediatri iscritti negli elenchi delle AASSLL, considerata l'urgenza,

In data 11 luglio 2022 il Comitato regionale PLS, ai sensi dell' art. 11, comma 9, lettera a) , ACN 28 aprile 2022, ha convenuto di apportare le sottoindicate modifiche all' art. 7, comma 4, AIR, recepito con DGR del 17 giugno 2013 n. 20-5960, e successiva DGR 16-7487 del 23 aprile 2014 di modifica e integrazione.

Viste le suesposte considerazioni si

concorda

di espungere dall'art. 7, comma 4, AIR PLS vigente il seguente periodo:

“Le scelte da iscrivere oltre le 880 e fino a 1200 unità potranno essere effettuate esclusivamente per bambini in età 0-6 anni non compiuti. “

Conseguentemente, a far data dall'adozione del provvedimento deliberativo della Giunta Regionale di recepimento del presente Accordo, il testo del menzionato art. 7, comma 4, sarà sostituito dal seguente qui di seguito riportato:

“ Le scelte da iscrivere oltre le 880 unità potranno essere effettuate anche oltre i 6 anni di età. I nuovi limiti ai massimali, attualmente previsti nell' AIR vigente, potranno essere superati unicamente per le scelte previste dal comma 9 del medesimo art. 38 (soggetti appartenenti a nuclei familiari) indipendentemente da presunte incompatibilità con i sistemi informatici adottati dalle varie Aziende Sanitarie. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni previste nei commi 3, 10 e 13 dell'art. 38 ACN. “

Torino, 26 luglio 2022

L'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia sanitaria
Luigi Genesis ICARDI

Il Direttore Regionale
Mario MINOLA

Il Responsabile del Settore competente
Mario RAVIOLA

OS FIMP

OS SIMPEF

FEDERAZIONE CIPe-SISPe-SINSPe
